



Roma, 16 maggio 2013

***La sicurezza nel lavoro
degli addetti in attività
con presenza di
traffico veicolare***

**Comunicazione di Nadia Fanelli
FILT CGIL NAZIONALE**



Decreti attuativi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. di interesse nei trasporti

Settore marittimo d.lgs. 271/1999

Settore portuale d.lgs. 272/1999

Settore ferroviario legge 191/1974 + DM pronto soccorso

Viabilità

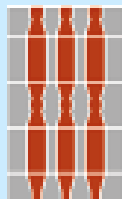


Sicurezza e salute - Filt-Cgil Nazionale

Le diverse tappe

**Roma,
24-25 ottobre 2001**





**REGIONE
UMBRIA**

**FILT CGIL FIT CISL
ULTRASPORTI UILPA
FILLEA CGIL FILCA
CISL FENEAL UIL**

Foligno, 22 maggio 2007



Sicurezza e salute - Filt-Cgil Nazionale

**ANALISI DELLE CAUSE DI INFORTUNI
E DI MALATTIE PROFESSIONALI PER I
LAVORATORI OPERANTI NEI CANTIERI
STRADALI ED AUTOSTRADALI
TEMPORANEI E MOBILI E
REALIZZAZIONE DI LINEE GUIDA TECNICO-
ORGANIZZATIVE PER LA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA DEGLI ADDETTI**

PROGETTO DI RICERCA ISPESL B10/DOC/02



AVVISO COMUNE

L' ANAS Spa e L'AISCAT, con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro ad oggi in vigore,

Considerato

che una più elevata sicurezza nel lavoro nei cantieri di manutenzione stradale e nelle diverse attività che si svolgono in presenza di traffico, si traduce anche in una maggiore qualità dei risultati e, conseguentemente, in un miglioramento della sicurezza stradale degli utenti, oltre che degli operatori addetti;

Considerato

che in Italia ci sono circa 800.000 chilometri di rete stradale extraurbana di cui

- 22.000 di strade e autostrade gestite dall'Anas*
- circa 6000 di autostrade gestite da 22 società concessionarie autostradali private

presso cui si registra la maggiore presenza di traffico veicolare, con il transito dell'85% delle merci trasportate nel nostro Paese;

Viste

le Linee Guida pubblicate dall'Isres nel 2007;

sono giunte alla convinzione della necessità di un Regolamento specifico in materia di sicurezza stradale e sicurezza degli operatori che vi operano, destinato ad assicurare anche all'utenza stradale, costretta oggi a confrontarsi con segnaletiche stradali diversificate, anche a parità di tipologia di intervento stradale,

e a fornire una spinta all'omogeneizzazione delle relative procedure da parte dei gestori ed esecutori delle diverse attività.

Presentano al riguardo la proposta di emendamento al D.Lgs 81/2008 che segue:

TITOLO V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Aggiungere comma 3 all'art. 161

Cantieri e interventi stradali in presenza di traffico

3. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministri del Lavoro e della salute e dei Trasporti e Infrastrutture, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sarà emanato apposito Regolamento per l'individuazione di specifiche procedure di revisione, di integrazione e di modalità di apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

ANAS S.p.A.



ANAS S.p.A.
Società a partecipazione paritetica
della FILT CGIL e della UILPA ANAS

FILT CGIL
Fenelli

AISCAT

AISCAT

Associazione Italiana
Concessionarie Autostrade e Strade
in Conoscenza e Sicurezza

UILPA-ANAS
Mancini

FIT CISL
Mancini

**800.000 km di strade di cui
22.000 gestite da Anas
6.000 gestite da Concessionarie autostradali**



Sicurezza e salute - Filt-Cgil Nazionale

AVVISO COMUNE *Giugno 2009*

ANAS
AISCAT
FILT CGIL
FIT CISL
UILPA ANAS
UILT

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i

D.lgs. 3 agosto 2009, n.106

Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 161 - comma 2-bis

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.



Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Codice della strada



Decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione Codice della strada

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002

Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo



Decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995

Indumenti e dispositivi autonomi



Parere del 25 ottobre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,



Sicurezza e salute - Filt-Cgil Nazionale

SENTITE le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale

Ministero del Lavoro

Ministero della Salute

**Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti**

**Coordinamento delle
Regioni**



AISCAT

Anas

ANCI

**Organizzazioni
sindacali**



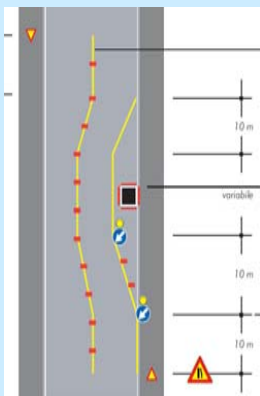
Sicurezza e salute - Filt-Cgil Nazionale

Art. 1

COMMA 1. Il presente decreto interministeriale individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di **revisione, integrazione** e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.





Art. 1

2. Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.



Art. 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, **i gestori delle infrastrutture**, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie**, **applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I**
2. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso **i gestori delle infrastrutture**, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008** (documenti di valutazione dei rischi)



Art. 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'allegato I

gestore dell'infrastruttura:

Ente proprietario della strada

Stato - Regioni - Province - Comuni

Concessionario

Anas - Concessionarie autostradali - Società regionali



Articolo 3

Informazione e formazione



1. I datori di lavoro del **gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie**, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una **informazione, formazione e addestramento specifici** relativamente alle procedure di cui all'articolo 2.

2. **La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione** di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato II.



Art. 4

Dispositivi di protezione individuale



Comma 1. I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, **dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008.** Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, **quindi devono essere di classe 3**, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3, del codice della strada.

Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.



Norma EN 471



	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Materiale di base fluorescente	0,80 mq	0,50 mq	0,14 mq
Materiale retroriflettente	0,20 mq + 50 mm	0,13 mq + 50 mm	0,10 mq
Materiale con caratteristiche combinate	no	no	0,20 mq

Norma EN 471: specifica le caratteristiche dei capi che hanno lo scopo di **segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore**, al fine di rivelarlo e di renderlo ben visibile in condizioni di pericolo, in tutte le condizioni di luminosità **di giorno e di notte** alla luce dei fari. **La marcatura dell'etichetta** deve comprendere: il produttore, il codice del prodotto, la norma di riferimento, la taglia, le istruzioni di manutenzione, il numero di cicli di lavaggio garantiti, il pittogramma relativo alle classi di fluorescenza e rifrangenza.



Art. 4

Dispositivi di protezione individuale



Comma 2. Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, **i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.

Comma 3. **I veicoli operativi di cui all'articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.**

Comma 4. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui **all'art. 3 del “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici**, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 .



Art. 3

Disciplinare tecnico DM 2002

3. Segnali e dispositivi segnaletici

3.1 Classificazione dei segnali

3.1.1 Segnali di pericolo

3.1.2 Segnali di prescrizione

3.1.3 Segnali di indicazione

3.1.4 Segnali per cantieri mobili o su veicoli

3.1.5 Segnali complementari

3.1.6 Segnali luminosi

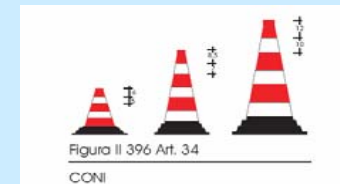
3.1.7 Segnali orizzontali



3.2 Caratteristiche dei segnali temporanei

3.2.1 Colori 3.2.2 Dimensioni

3.2.3 Rifrangenza



3.3 Sostegni e supporti



Art. 5 Raccolta dati

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008, acquisito il parere dell'INAIL e degli enti preposti al controllo della circolazione stradale, **definisce i criteri per la raccolta e l'analisi dei dati** relativi agli infortuni correlati alle attività di cui all'articolo 1.



Articolo 6

Revisione e integrazione

1. **Entro due anni** dall'entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle **statistiche degli incidenti** in presenza di cantieri stradali, di cui all'articolo 5, si provvederà, ove necessario, **a revisionare, integrare e modificare le procedure previste per il segnalamento temporaneo.**

